

Delibera Anpal

# Offerta di lavoro congrua e riflessi sull'indennità di disoccupazione

Roberto Camera - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive), con la delibera n. 2 del 14 febbraio 2018, ha definitivamente stabilito i requisiti per l'offerta di lavoro congrua, partendo dai seguenti principi:

**1) coerenza** tra l'offerta di lavoro e le esperienze e le competenze maturate dal disoccupato;

**2) distanza del luogo di lavoro** dal domicilio del disoccupato e dei tempi di trasferimento utilizzando i mezzi pubblici;

**3) durata del periodo di disoccupazione** (che decorre dal giorno in cui è stata presentata la Dichiarazione di immediata disponibilità - Did - esclusi i periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui viene proposta l'offerta di lavoro);

**4) entità della retribuzione** dell'offerta di lavoro (esclusivamente i percettori di misure a sostegno al reddito).

Inoltre, i principi summenzionati - ad eccezione del punto 4) - vengono rimodulati in base ai seguenti intervalli temporali, secondo il "principio della dissolvenza":

**a)** da zero fino a 6 mesi,

**b)** da più di 6 fino a 12 mesi;

**c)** più di 12 mesi.

Se l'interesse per la delibera Anpal è basso per i disoccupati che non percepiscono alcun sostegno al reddito, si alza, viceversa, per le persone che godono di queste prestazioni, in quanto l'eventuale rifiuto dell'offerta di lavoro congrua può portare fino alla perdita dell'indennità.

Proprio per questo particolare, non di poco conto, è il caso di approfondire tutte le specifiche previste dalla delibera.

I disoccupati che percepiscono prestazioni a sostegno al reddito, dopo aver presentato la doman-

da di disoccupazione, devono recarsi presso il competente Centro per l'impiego per effettuare le seguenti operazioni:

**a)** stipulare il patto di servizio personalizzato;

**b)** confermare il proprio stato di disoccupazione;

**c)** profilare la propria occupabilità;

**d)** stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione.

In particolare, nel patto di servizio personalizzato, che può essere considerato un vero e proprio contratto di servizi, vengono individuate, sulla base delle esperienze e delle competenze maturate del soggetto, attività professionali inserite in una classificazione dei settori economico-professionali.

L'individuazione di dette esperienze e competenze maturate avviene automaticamente attraverso una apposita procedura informatica a disposizione dei Centri per l'Impiego e prevista all'interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (1).

Con il **patto di servizio**, il disoccupato si impegna a partecipare:

- ad **iniziative** e laboratori **per il rafforzamento delle competenze** nella ricerca attiva di lavoro;

- ad **iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

- all'**accettazione di congrue offerte di lavoro** che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.

Con la violazione del patto di servizio, il disoccupato rischia alcune "sanzioni" che possono andare dalla riduzione dell'indennità di disoccupazione riconosciuta dall'Inps, fino alla decadenza

(1) Di cui all'articolo 13, Decreto legislativo n. 150/2015.

# Approfondimenti

dall'ammortizzatore sociale e dello stato di disoccupazione.

## Contratto di lavoro

Queste le tipologie contrattuali di riferimento per l'offerta di lavoro congrua:

**1) rapporto di lavoro a tempo indeterminato** oppure **determinato** o di somministrazione, comunque di **durata non inferiore a tre mesi**;

**2) rapporto di lavoro a tempo pieno** o con un **orario di lavoro non inferiore all'80% di quello dell'ultimo contratto di lavoro**;

**3) deve prevedere una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi (2).**

Inoltre, l'offerta di lavoro deve contenere le seguenti informazioni minime:

**a)** le mansioni/qualifica da ricoprire;

**b)** i requisiti richiesti;

**c)** il luogo e l'orario di lavoro;

**d)** la tipologia contrattuale;

**e)** la durata del contratto di lavoro;

**f)** la retribuzione prevista ovvero i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

## Intervalli temporali

Come anticipato, la durata della disoccupazione viene considerata in relazione agli intervalli temporali che rivedono l'offerta di lavoro congrua in questi termini:

**1) fino a 6 mesi:** l'offerta di lavoro congrua è corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all'area di attività o alle aree di attività, nell'ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato.

**2) oltre i 6 e fino a 12 mesi:** l'offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento o in aree di attività afferenti altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.

**3) oltre 12 mesi:** l'offerta di lavoro è congrua, purché rientri in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.

## Distanza del luogo di lavoro dal domicilio del lavoratore

La congruità dell'offerta di lavoro, proposta al disoccupato, dipende anche dalla distanza del luogo di lavoro rispetto al domicilio del lavoratore e dai tempi di trasferimento che quest'ultimo deve affrontare mediante i mezzi di trasporto pubblico a disposizione.

• **Per i primi 12 mesi**, sono considerate congrue le offerte di lavoro proposte che abbiano come sede della prestazione lavorativa un luogo entro i 50 chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque, il luogo di lavoro sia raggiungibile in massimo 80 minuti con l'uso dei mezzi pubblici. Qualora il luogo di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici, la distanza massima del luogo di lavoro dovrà essere di 35 chilometri (3).

• **Oltre i 12 mesi**, sono considerate congrue le offerte di lavoro proposte entro gli 80 chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque, il luogo di lavoro sia raggiungibile in massimo 100 minuti con l'uso dei mezzi pubblici.

## Valore dell'offerta congrua

Viene considerata congrua l'offerta di lavoro quando l'entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, sia **superiore di almeno il 20% dell'indennità di disoccupazione percepita nell'ultimo mese precedente**, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

A differenza dalla distanza e dalla tipologia di rapporto, il presente criterio non varia con l'aumentare della durata del periodo di disoccupazione.

(2) Di cui all'articolo 51, Decreto legislativo n. 81/2015.

(3) Riduzione del 30% prevista dall'articolo 6, comma 3, delibera Anpal n. 2/2018.

L'Inps mette a disposizione dei Centri per l'impiego, attraverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni sulle indennità erogate dall'Istituto per il calcolo della retribuzione.

## Giustificato motivo di rifiuto

Il disoccupato può rifiutare legittimamente una offerta di lavoro congrua, qualora vi sia uno dei seguenti motivi:

- sia documentato lo stato di *malattia* o di *infortunio*;
- *servizio civile e richiamo alle armi*;
- stato di *gravidanza*, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- *gravi motivi familiari* documentati e/o certificati;
- casi di *limitazione legale della mobilità* personale;
- ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.

La giustificazione dovrà essere resa, con la relativa documentazione, entro i due giorni lavorativi successivi alla proposta di lavoro. In caso di ritardo non verranno riconosciute quali giustificati motivi e quindi verranno applicate le relative sanzioni.

Sanzioni che verranno applicate anche qualora il lavoratore non provveda a giustificare la mancata accettazione.

## Disabili

Per quanto riguarda le persone con disabilità (4), l'offerta di lavoro congrua dovrà tenere conto di quanto annotato nel fascicolo personale, con le relative valutazioni bio-psico-sociale dei servizi competenti e della commissione medica.

Inoltre, ai soggetti disabili non può essere richiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le proprie minorazioni (5).

## Sanzioni

In caso di mancata conferma dello stato di disoccupazione, da parte del disoccupato percettore di una misura di sostegno del reddito, anche ai fini della profilazione e della stipula di un patto di servizio personalizzato, queste le sanzioni previste dal legislatore (6):

**1)** in caso di mancata presentazione, ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti:

- a)** la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b)** la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- c)** la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

**2)** in caso di mancata partecipazione, ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento (7):

- a)** la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b)** la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- c)** la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

**3)** in caso di mancata partecipazione, ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (8):

- a)** la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- b)** la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

**4) in caso di mancata accettazione**, ed in assenza di giustificato motivo, **di un'offerta di lavoro congrua** (9):

- a)** la **decadenza** dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

(4) Di cui all'art. 1, legge n. 68/1999.

(5) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, legge n. 68/1999.

(6) Articoli 21 e 23, Decreto legislativo n. 150/2015.

(7) Di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), Decreto legi-

slativo n. 150/2015.

(8) Di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26, Decreto legislativo n. 150/2015.

(9) Ai sensi dell'articolo 25, Decreto legislativo n. 150/2015.

# Approfondimenti

| <b>Tabella 1 - Disoccupati non percettori di misure sostegno al reddito</b> |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Durata della Disoccupazione</b>  | <b>0-6 mesi</b>  | <b>&gt; 6-12 mesi</b>   | <b>&gt; 12 mesi</b>  |
| <b>Coerenza con i profili professionali</b>                                 | Aderenza settore economico professionale, processo di lavoro e uno o più ADA individuati nel patto di servizio | Aderenza settore economico professionale e processo di lavoro e tutte le ADA ivi incluse, e ADA con continuità professionale di altri processi. | Aderenza a tutte le ADA e processi di lavoro del settore economico professionale individuato o in altre ADA rientranti in processi di lavoro di altri settori economico professionali. |
| <b>Distanza dal domicilio</b>   | 50 km o 80 minuti<br>35 Km qualora la sede di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici.               | 50 km o 80 minuti<br>35 Km qualora la sede di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici.  | 80 km o 100 minuti   |
| ADA: Aree di Attività   |  |   |  |

| <b>Tabella 2 - Disoccupati percettori di misure sostegno al reddito</b> |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Durata della Disoccupazione</b>                                      | <b>0-6 mesi</b>  | <b>&gt; 6-12 mesi</b>   | <b>&gt; 12 mesi</b>  |
| <b>Coerenza con i profili professionali</b>                             | Aderenza settore economico professionale, processo di lavoro e uno o più ADA individuati nel patto di servizio | Aderenza settore economico professionale e processo di lavoro e tutte le ADA ivi incluse, e ADA con continuità professionale di altri processi. | Aderenza a tutte le ADA e processi di lavoro del settore economico professionale individuato o in altre ADA rientranti in processi di lavoro di altri settori economico professionali. |
| <b>Distanza dal domicilio</b>   | 50 km o 80 minuti<br>35 Km qualora la sede di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici.               | 50 km o 80 minuti<br>35 Km qualora la sede di lavoro non sia raggiungibile con i mezzi pubblici.  | 80km o 100 minuti  |
| <b>Entità della retribuzione</b>  | > del 20% dell'indennità percepita   | > del 20% dell'indennità percepita  | > del 20% dell'indennità percepita   |
| ADA: Aree di Attività   |  |   |  |